



Ministero dell'Assistenza Post-bellica

IL MINISTRO

Roma, 7 settembre 1945

Prot.n. 583/12

Caro Segni,

ti trasmetto copia dattilografata del decreto legislativo sulle provvidenze straordinarie per la Sardegna.

Ho già mandato copia all'Alto Commissario per la Sardegna e al Segretario del Comitato di liberazione nazionale a Cagliari.

Cordialmente

1 all.

Prof. Avv. Antonio Segni
Sottosegretario Agricoltura e F.
R o m a

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LEGGOTENENZIALE RECANTE
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA SARDEGNA

RELAZIONE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In seguito alla relazione fatta al Consiglio dei Ministri dell'Alto Commissario per la Sardegna sulle condizioni eccezionalmente critiche che attraversa l'Isola, il Consiglio stabilì che i Ministri per il Tesoro, per l'Agricoltura e le Foreste, per l'Industria e il Commercio, su convocazione del Ministro Lussu, dovessero riunirsi al più presto e accordarsi sui provvedimenti da adottare. Nelle riunioni che ne sono seguite, si è tenuto conto della relazione verbale dell'Alto Commissario e delle dieci richieste scritte presentate dalla Consulta Regionale. Il Comitato dei Ministri ha pure sentito, per la parte che li riguarda, il Ministro per le Finanze e il Ministro per l'Alimentazione, nonché alcuni Sottosegretari egualmente interessati.

Le conclusioni alle quali si è concordemente arrivati sono quelle che appaiono nello schema di decreto legislativo che si presenta.

Esse sono dirette ad aiutare i coltivatori diretti ed i piccoli agricoltori danneggiati dall'eccezionale siccità e dall'invasione delle cavallette che, nel corrente anno nella quasi totalità della Sardegna, distrussero il raccolto ed il pascolo ed, allo stesso tempo, serviranno ad indurre i produttori di cereali ad un maggior conferimento agli ammassi.

Le altre provvidenze saranno presentate in seguito, non appena la loro attuazione si renderà possibile.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA SARDEGNA

Umberto di Savoia
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto l'articolo 4 del Decreto Legge Luogotenenziale 25 Giugno 1944 n. 151;

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 1° Febbraio 1945 n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le Finanze, per il Tesoro, per l'Agricoltura e le Foreste, per l'Industria e il Commercio, per l'Alimentazione e per l'Assistenza Post-bellica;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai coltivatori diretti, singoli e riuniti in cooperative, ed ai piccoli agricoltori della Sardegna, danneggiati a causa dell'invasione delle cavallette o della siccità verificatesi in quest'anno, sono concessi, per acquisto di scorte, dagli Istituti di Credito agrario prestiti ammortizzabili fino a cinque anni ad un tasso di favore, da stabilirsi con decreto del Ministro per il Tesoro, col contributo del 3% a carico dello Stato. In luogo di tali prestiti, ai coltivatori ed agli agricoltori predetti, che ne facciano richiesta, è concesso dallo Stato un contributo pari al 33% della somma da spendere per lo acquisto delle scorte stesse.

Michele

Le stesse provvidenze non estese agli allevatori di ovini danneggiati dalle inondazioni della siccità, o dalle invasioni della cavalletta o che epizootie.

Le stesse provvidenze sono estese ai piccoli agricoltori reduci dal servizio militare, smobilitati nell'anno 1945.

Art. 2

agli allevatori

Ai coltivatori ed agricoltori indicati nell'articolo precedente sono concessi dagli Istituti di credito agrario prestiti di esercizio ad un tasso di favore da stabilirsi con decreto del Ministro del Tesoro, col concorso del 3% da parte dello Stato. A richiesta del mutuatario, il pagamento è ripartito in rate annuali fino al massimo di tre, fermo restando il contributo statale.

Art. 3

proprietari espropriati della Sardegna

Ai piccoli agricoltori ed allevatori danneggiati in Sardegna, in conformità all'art. 1, è concessa l'esenzione dal pagamento di tutti i tributi diretti erariali per l'anno solare 1946.

debiti imposte

sono considerati per i piccoli proprietari quelli nel 1945, e per i piccoli allevatori quelli nel 1944 - non superiori a lire 45.000 -

Art. 4

Ai colture i quali conferiscono in Sardegna cereali all'anno

masso del prodotto dell'annata agraria 1944-1945 sono assegnati gratuitamente ^{quattro} tre metri di cestone per ogni quintale di cereale conferito, con un ^{massimo} ~~massimo~~ di ⁴ ~~tre~~ metri per persona di famiglia e per dipendente, addetto stabilmente all'azienda agricola.

Art. 5

Sono concessi gratuitamente tre metri di cestone per membro di famiglia a tutti i piccoli agricoltori della Sardegna che, per effetto dei danni derivanti dalla siccità o dalle cavallette, non hanno potute raccogliere cereali da conferire ai granai del popolo.

Art. 6

E' assegnato un contributo di L. 6.000,- per ettaro ai

diritto
piccoli coltivatori della Sardegna, che nell'annata agraria 1944-1945 abbiano raccolto cereali per ettaro in misura inferiore a due volte le centesimi.

Tale contributo non potrà, in nessun caso, superare le 10.000 lire per ditta.

Art. 6

I contributi e le provvidenze di cui al presente decreto saranno disposti dagli ispettori agrari provinciali su domanda in carta libera degli interessati, ed in base a parere motivato dei comitati comunali per l'agricoltura.

Art. 8

Con decreti del Ministro per il Tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordinanza ecc.

Art. 7

*Si finì del fondo diritto coltivatore diritto colui
che coltiva il fondo ed ha in proprietà
propria o di persona della sua famiglia, e
coltivatore diritto colui che ed ha in proprietà
mentre propria o di persona della sua famiglia
custodisce e amministra il gregge o
l'armento.*